



Ministero dell'istruzione,

Istituto Comprensivo "Fratelli d'Italia" – Costa Volpino

Scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado
Via Aldo Moro, 2 (24062) Costa Volpino (BG) - Tel. 035/5785846
E-mail: bgic84300p@istruzione.it, bgic84300p@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iccostavolpino.edu.it - Codice Fiscale n. 96005650161

Fondi Strutturali Europei P.O.N. Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-83 Progetto: E-STATE INSIEME Modulo: Musica e Canto, E-STATE SUONANDO

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE MUSICALE
BANDISTICA**

CUP: J93D21002520007 CIG: Z1F32A92EB

TRA

l'Istituzione Comprensivo F.lli d'Italia di Costa Volpino (di seguito denominato **Istituto**) Codice Fiscale n. 96005650161, rappresentata dal dirigente scolastico Rinaldi Nico domiciliato per effetto della sua carica in Costa Volpino, Via Aldo Moro 2, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla L. 59/97 e dal D.Lgs. 161/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

E

L'associazione del CORPO MUSICALE DI COSTA VOLPINO (di seguito denominata associazione contraente), P.Iva e Codice fiscale e p.i. 02804070163, rappresentata da Zendra Mauro, nato a COSTA VOLPINO (BG) il 6/6/1966, in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale dell'associazione in Via Malpensata 4 24062 Costa Volpino (BG)

PREMESSO CHE

con determina prot. n. 5156 del 22/07/2021, è stata avviata dall'Istituto la procedura di individuazione dell'associazione contraente per l'affidamento del servizio di formazione musicale bandistica a favore degli alunni delle classi seconde – terze – quarte – quinte della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Costa Volpino;

che per la scelta del contraente si è proceduto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, vista l'offerta economica del 22/07/2021

VISTO l'esito di avviso di selezione prot. 5142 del 22/07/2021 per la figura del tutor interno all'amministrazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di formazione musicale bandistica a favore degli alunni delle classi seconde – terze – quarte – quinte della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Costa Volpino con le seguenti finalità:

“Il suonare uno strumento è un atto formativo a livello culturale e cognitivo oltre che un atto educativo che favorisce l'inserimento dei ragazzi in un gruppo che persegue obiettivi comuni. Il progetto permette di avvicinare i bambini alla musica, FACENDO MUSICA in prima persona, attraverso la pratica musicale con uno strumento a fiato e percussione. L'esperienza permetterà da subito la formazione di un gruppo strumentale di Musica d'Insieme”.

ATTIVITA':

- Ritmica con body percussion
- Introduzione alla lettura musicale
- Utilizzo dei tubi sonori per iniziare a suonare insieme
- Utilizzo dello strumento assegnato sotto la guida di un insegnante dello stesso
- Musica d'insieme (realizzazione di una fiaba musicale)

L'attività si chiuderà con l'esecuzione di un saggio musicale in cui gli alunni si esibiranno con un gruppo ridotto del Corpo musicale di Costa Volpino in data da concordare.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido per il periodo 30/08/2021 – 10/09/2021 con orari dalle ore 14.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì per n. 30 ore.

ARTICOLO 3 - LUOGO

Il luogo di esecuzione della prestazione è Presso la sede del Corpo Musicale di Costa Volpino in via Malpensata 4 a Costa Volpino.

Si conviene che nel caso fosse disposto il divieto di attività didattiche in presenza, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, l'attività oggetto del presente contratto o parte di essa possa essere eseguita in didattica on line. In tal caso verrà concordata la modalità di esecuzione con apposito accordo.

ARTICOLO 4 -IMPORTO CONTRATTUALE

Così come indicato nel preventivo pervenuto il 22/07/2021 prot. 5146, il valore economico del presente contratto è pari a € 3.000,00 iva inclusa, se dovuta, ovvero 100,00 €/h suddiviso tra l'esperto il cui compenso ammonta a 70,00 €/h e il tutor il cui compenso ammonta a 30,00 €/h.

L'associazione contraente presterà servizio per n. 30 ore totali per un numero massimo di 30 alunni, mettendo a disposizione i propri locali e gli strumenti musicali necessari all'attività.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato ma non autorizzato dalla Direzione, l'associazione contraente non potrà richiedere il pagamento.

I pagamenti saranno corrisposti direttamente all'associazione entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della fattura elettronica.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di

comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

La fattura dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali è stata effettuata la formazione.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. e CUP indicato nel contratto ed estremi del contocorrente dedicato al pagamento della fattura;
- iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione.

Vista la normativa vigente, l'associazione contraente è tenuta ad emettere fatture in modalità esclusivamente elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it – CUF (Codice Univoco Ufficio): **UF0CVK**.

ARTICOLO 6– SEDE OPERATIVA

L'associazione contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione. La sede è sita in Via Malpensata 4 a Costa Volpino (BG).

ARTICOLO 7– PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

L'associazione contraente deve operare con personale adeguatamente preparato e specifico per la mansione richiesta, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti ed **è tenuta a comunicare via mail all'indirizzo bgic84300p@istruzione.it entro la stipula del presente contratto l'esperto e il tutor che seguiranno le l'attività.**

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata.

L'associazione ha l'obbligo della vigilanza sugli alunni per il tempo in cui sono affidati alla stessa ai sensi dell'art. 2048 del codice civile.

ARTICOLO 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Istituto e/o l'associazione dovranno di norma, quando è possibile, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio, per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente della cooperativa come dell'Istituto e che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza: a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti e altre calamità naturali imprevedibili.

La sospensione del servizio da parte dell'associazione senza giustificato motivo e senza preavviso darà luogo all'applicazione delle penali previste dal contratto. L'interruzione non motivata del servizio può anche comportare la rescissione del contratto.

Sostituzione del personale

Dovrà essere garantita la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, entro 4 ore dal verificarsi della circostanza al fine di assicurare in ogni caso la presenza dei necessari esperti e tutor.

Entrambe le figure professionali, esperto e tutor devono essere sempre presenti e in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio.

La Direzione Scolastica si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'associazione contraente la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte di componenti o rappresentanti degli istituti scolastici, ecc); in tale caso l'associazione contraente provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Direzione Scolastica.

In caso di mancata sostituzione la Direzione Scolastica può riservarsi la facoltà di revocare l'incarico all'associazione prescelta.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni, a totale carico della Società contraente.

L'associazione contraente è tenuta a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.

L'associazione contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalla stessa associazione aggiudicataria.

L'associazione contraente è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'associazione contraente è tenuta ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È fatto divieto all'associazione contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi si intenderà l'associazione avente contratto in essere con la Direzione Scolastica.

ARTICOLO 13 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'associazione contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.

L'associazione contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'associazione contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'associazione contraente è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. L'associazione contraente dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.

L'associazione dovrà presentare, per ogni assunto dal 06 aprile 2014, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ARTICOLO 15 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'associazione contraente è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale dell'associazione contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'associazione contraente.

ARTICOLO 16 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L'associazione contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata del contratto.

L'associazione contraente è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'associazione contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

ARTICOLO 17- CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'associazione contraente alle prescrizioni contrattuali del presente documento.

ARTICOLO 18 – PENALITÀ

La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nel contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'associazione e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di **€ 70,00 = (settanta) per ogni giorno di mancato servizio**. L'interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la rescissione del contratto.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R - PEC) dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Se il contraente sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla rescissione del contratto.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'associazione contraente derivanti dal contratto, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione all'associazione contraente, pena la risoluzione del contratto

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del contraente;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del contraente;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis;
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata - PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'associazione contraente a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il presente contratto, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.,

così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n° 136.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo contratto, l'associazione contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo contratto.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporta delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque prevede delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo all'associazione contraente di informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

ARTICOLO 22 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'associazione contraente.

Il presente contratto, scritto in carta libera, sarà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 23 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.

Il presente contratto occupa n. 7 (sette) pagine.

Costa Volpino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

**Il Legale Rappresentante
dell'Associazione**